



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 /DA 20 MAR 2018

OGGETTO: Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave – art. 42 comma 5 - D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001, come modificato dall'art. 4 - D.Lgs. n° 119 del 18/07/2011. **Periodi dal 06/04/2018 al 21/04/2018 e dall'8/05/2018 al 21/05/2018.** Dipendente matr. n° 3617 – tipologia lavorativa a tempo parziale verticale – liv. "C".

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n° 119/2011, *“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto di fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”*;
- ai sensi dell'articolo 42, comma 5-ter del D.Lgs. n° 151/2001 *“il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo, è coperto da contribuzione figurativa;*
- diversamente dal settore privato, i criteri e le modalità di erogazione dell'indennità, nel settore pubblico, tenute a guida le disposizioni del D.Lgs. n° 151/2001, sono regolamentati dalla circolare n° 487/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale prevede che la contribuzione accreditata e effettiva, è commisurata all'ultima retribuzione percepita, poiché l'indennità in parola, in costanza di rapporto di lavoro, costituisce retribuzione di fatto. Inoltre, sempre nel settore pubblico, il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie, salvo diversa previsione contrattuale; ed ancora, il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo. Agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Fermo restando l'importo massimo complessivo della indennità, fissata dalla norma per il congedo di durata annuale, l'ultimo stipendio cui l'indennità è commisurata, deve essere comprensivo anche del rateo della tredicesima, trattandosi di retribuzione differita;

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

- ai sensi dell'art. 42 comma 5-quater del D.Lgs. n° 151/2001 "i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire dei permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa";

Visto il verbale n° 1109340/H, datato 23/06/2011, rilasciato dalla ASP di Messina - 7^a Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, attestante il riconoscimento di invalidità, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, nei confronti del familiare per il quale viene richiesto il congedo in oggetto;

Vista la documentazione assunta al prot. n° 3639 del 19/02/2018 quale: mod. "A" istanza e dich. sost. di cert. del 15/02/2018; mod "B" dich. sost. di cert. del 15/02/2018; presentata dalla richiedente, in atto in servizio presso il Consorzio, inquadrata con categoria "C" – part-time verticale (86,23%), intesa ad ottenere due periodi di congedo per assistenza al familiare disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001, con decorrenza rispettivamente dal 06/04/2018 al 21/04/2018 e dall'8/05/2018 al 21/05/2018;

Vista la nota prot. n° 13 R.U. del 14/03/2018, dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, con la quale si invita, il Responsabile della Linea Esazione, ad esprimere il proprio parere circa la compatibilità tra l'espletamento del servizio ed i periodi di congedo in esame richiesti dalla dipendente matr. n° 3617;

Vista la nota prot. n° 12 del 19/03/2018, con la quale, il Responsabile dell'impiego in servizio della dipendente in esame, rilascia parere favorevole per la concessione dei periodi di congedo richiesti, con decorrenza rispettivamente dal 06/04/2018 al 21/04/2018 e dall'8/05/2018 al 21/05/2018;

Visti

- la legge regionale n° 10/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente competente in ordine agli atti di programmazione e di spesa;
- l'art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n° 53;
- l'art. 42, commi da 5 a 5-quinquies del D.Lgs. n° 151/2001;
- l'art. 4, commi da 2 a 5-quinquies del D.Lgs. n° 119/2011 recante modifiche al D.Lgs. n° 151/2001;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 487 del 25/02/2005.

Considerato che, la dipendente matr. n° 3617, ha usufruito dei precedenti congedi allo stesso titolo:

1. dal 02/01/2016 al 31/01/2016 gg. 18;
2. dal 15/07/2016 al 14/08/2016 gg. 18;
3. dal 20/11/2016 al 20/12/2016 gg. 18;
4. dal 24/07/2017 al 24/08/2017 gg. 18;
5. dal 25/11/2017 al 25/12/2017 gg. 18.



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DECRETA

- Art. 1 – Concedere** alla dipendente - matricola n° 3617, in accoglimento alla sua richiesta, un congedo per assistenza a soggetto portatore di handicap grave, con decorrenza **dal 06/04/2018 al 21/04/2018 e dall' 8/05/2018 al 21/05/2018**, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;
- Art. 2 - Dare atto** che alla dipendente di che trattasi, durante il periodo di congedo richiesto, compete una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
- Art. 3 - Dare atto** che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie, né su altri permessi orari previsti dal CCNL;
- Art.4 - Dare mandato** all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento;

Trasmettere copia del presente provvedimento:
al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;
al Responsabile Ufficio Linea Esazione;
all'Ufficio Gestione Risorse Umane;
alla dipendente.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonino CAMINITI)



IL DIRETTORE GENERALE